



## **DISEGNO DI LEGGE N. 179**

presentato dalla Giunta regionale il 3 gennaio 2017

<<Istituzione del comune di Villa Lauco Raveo mediante fusione dei Comuni di Lauco, Raveo e Villa Santina, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 3), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia>>

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

### PREMESSA

Com'è noto, ai sensi dell'articolo 133, secondo comma della Costituzione e dell'articolo 7, primo comma, n. 3), dello Statuto, la modifica delle circoscrizioni comunali avviene con legge regionale, sentite le popolazioni interessate. In seguito, la legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 recante "*Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali*", all'articolo 17, ha disciplinato in modo compiuto l'iter procedimentale necessario per giungere alle modificazioni delle circoscrizioni comunali, comprese le fusioni di comuni.

La legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 "*Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative*" ha poi previsto che, a partire dal 2015 e con cadenza annuale, la Giunta regionale approvi, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, il Programma annuale delle fusioni, uno strumento attraverso il quale la Giunta regionale intende favorire la fusione di quei Comuni che, in ragione della loro dimensione demografica e del loro assetto organizzativo e finanziario, rivelano problematicità nella gestione efficace ed efficiente dei servizi; ciò al fine di rafforzare la loro capacità amministrativa e di prestazione dei servizi medesimi.

La legge regionale 26/2014, all'art. 8, prevede che, a partire dal 2015 e con cadenza annuale, la Giunta regionale approvi, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, il Programma annuale delle fusioni, il quale contiene i singoli progetti di fusione di Comuni contigui che l'organo esecutivo intende avviare, ciascuno dei quali corredato da una relazione che illustra l'esistenza, nel caso di specie, dei presupposti che l'articolo 17 della legge regionale 5/2003 pone a fondamento dell'istituzione di nuovi Comuni. I singoli progetti di fusione elaborati nell'ambito del Programma annuale vengono sottoposti al vaglio dei Comuni interessati, per l'espressione di un parere motivato sul progetto da parte dei consigli comunali. Dopo questa fase partecipativa con i Comuni interessati, il Programma annuale viene approvato in via definitiva dalla Giunta regionale, la quale successivamente assume l'iniziativa legislativa per la fusione su ogni progetto di fusione inserito nel Programma.

Il Programma delle fusioni 2015, approvato dalla Giunta regionale in via preliminare con la deliberazione n. 2603 del 29 dicembre 2015 ed in via definitiva con deliberazione n. 914 del 27 maggio 2016, contiene due progetti di fusione fra Comuni contigui che l'organo esecutivo intende avviare, uno dei quali è quello relativo alla fusione dei Comuni di Lauco, Raveo e Villa Santina. Il progetto di fusione in esame comprendeva in origine anche il Comune di Enemonzo, su esplicita richiesta degli altri Comuni coinvolti. Tuttavia, a seguito del parere contrario alla fusione espresso dal Consiglio comunale di Enemonzo, nella versione definitiva del Primo Programma annuale delle fusioni il progetto è stato inserito coinvolgendo i soli Comuni di Lauco, Raveo e Villa Santina. Il progetto è corredato da una relazione che illustra l'esistenza, nel caso di specie, dei presupposti che l'articolo 17 della legge regionale 5/2003 pone a fondamento dell'istituzione di nuovi Comuni.

I progetti di fusione elaborati nell'ambito del Programma annuale sono stati sottoposti al vaglio dei Comuni interessati, per l'espressione di un parere motivato sul progetto da parte dei consigli comunali, come previsto dall'art 8 della citata legge regionale. I Consigli comunali di Lauco, Raveo e Villa Santina hanno espresso parere favorevole alla loro fusione con deliberazioni, rispettivamente, n. 5 del 5 aprile, n. 2 del 6 aprile e n. 2 del 7 aprile 2016.

Con la presentazione del presente disegno di legge ed in applicazione delle citate disposizioni legislative, la Giunta regionale assume quindi l'iniziativa legislativa per la fusione dei Comuni di Lauco, Raveo e Villa Santina.

Dopo la presentazione del presente disegno di legge al Consiglio regionale, l'iter procederà secondo la disciplina prevista dalla legge regionale 5/2003, che prevede la consultazione delle popolazioni interessate. Il referendum consultivo è deliberato dal Consiglio regionale, che indica il quesito da sottoporre a votazione e il territorio ove risiedono gli elettori chiamati alla consultazione.

Successivamente allo svolgimento della consultazione referendaria e in caso di esito favorevole, l'iter in Consiglio regionale del presente disegno di legge proseguirà con la sua assegnazione alla competente Commissione consiliare.

## **ESAME DELLA PROPOSTA**

L'**articolo 1**, al comma 1, fissa nel 1° gennaio 2019 la data di nascita del nuovo Comune di Villa Lauco Raveo, che, come precisato al comma 2, sarà formato dai territori degli attuali Comuni di Lauco, Raveo e Villa Santina.

La previsione di tale decorrenza per la nascita del nuovo comune consente di far coincidere la nuova gestione finanziaria, contabile e giuridico-amministrativa con l'inizio dell'anno solare. Riguardo all'anno di nascita del nuovo comune, ovvero il 2019, si precisa che tale previsione viene incontro ad una espressa richiesta in tal senso dei Consigli comunali, che hanno anche manifestato la volontà di svolgere il referendum consultivo non prima della primavera del 2017. In linea con quanto previsto nel Programma delle fusioni 2015 approvato in via definitiva con DGR n. 914/2016 sopra citata, si è ritenuto di accogliere la richiesta dei comuni, in quanto ciò permetterà loro di pianificare la creazione del nuovo ente con una tempistica più flessibile, rendendo possibile la riorganizzazione del nuovo comune per passaggi successivi e ciò con ricadute positive anche sulla cittadinanza, che avrebbe modo di adattarsi alla nascita del nuovo ente con gradualità.

L'individuazione del capoluogo tiene conto delle indicazioni fornite dai rispettivi Consigli comunali nelle deliberazioni con le quali è stato espresso parere favorevole al progetto di fusione.

Il comma 3, infine, richiama il disposto di cui all'articolo 28, comma 2, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1, in merito alla necessità di assicurare alle comunità di origine forme di partecipazione e decentramento dei servizi, con le modalità che saranno individuate dal nuovo Consiglio comunale in sede di adozione dello statuto.

L'**articolo 2** fissa, al comma 1, il termine per l'elezione degli organi del nuovo Comune di Villa Lauco Raveo, come previsto dall'articolo 20, comma 1, lettera b), della legge regionale 5/2003. L'elezione dei nuovi organi avrà luogo nella prima tornata elettorale utile successivamente all'istituzione del nuovo Comune, ovvero nella primavera del 2019.

Ai sensi del comma 2, gli organi dei Comuni di Lauco, Raveo e Villa Santina cesseranno automaticamente con la nascita del nuovo comune l'1 gennaio 2019. Da tale data, e fino alla elezione dei nuovi organi, la provvisoria gestione sarà affidata ad un commissario e ad un vicecommissario, ai quali saranno conferiti i poteri esercitati dai Sindaci, dalle Giunte e dai Consigli comunali cessati dalla carica.

Il comma 3 prevede che lo statuto del nuovo Comune di Villa Lauco Raveo sia approvato entro 6 mesi dall'elezione degli organi.

Le disposizioni di cui all'**articolo 3** rispondono all'esigenza di definire, come stabilito dall'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge regionale 5/2003, la disciplina dei rapporti patrimoniali e finanziari relativi alla successione tra i Comuni interessati, compresi i rapporti riguardanti il personale, fermo restando che il nuovo Comune di Villa Lauco Raveo subentra nei procedimenti amministrativi in corso e nelle titolarità dei beni mobili ed immobili e dei rapporti giuridici attivi e passivi posti in essere dagli attuali Comuni di Lauco, Raveo e Villa Santina, come precisato al comma 1.

Con l'**articolo 4**, al fine di evitare inopportuni vuoti di disciplina, si dettano alcune norme transitorie per favorire la transizione fra i vecchi ed il nuovo Comune, consentendo alle due Amministrazioni comunali di adottare, attraverso i propri organi e uffici, tutti i provvedimenti e le iniziative utili per consentire la piena operatività del Comune di Villa Lauco Raveo fin dall'1 gennaio 2019. In particolare, si stabilisce che i consigli comunali di Lauco, Raveo e Villa Santina, entro il 31 dicembre 2018, decidano attraverso deliberazioni convergenti quali norme statutarie e regolamentari opereranno nel nuovo Comune. Il comma 3 riguarda i piani, i regolamenti e gli strumenti urbanistici in vigore nei Comuni preesistenti, che, fino all'adozione dei nuovi da parte del Comune neoistituito, continuano a trovare applicazione con riferimento all'ambito territoriale e alla popolazione del Comune che li ha approvati e detta le regole per la presentazione di varianti agli strumenti urbanistici. Il comma 5 prevede la deroga alla composizione della Giunta comunale del nuovo Comune (portandola da 5 a 7 componenti), su espressa richiesta dei Consigli comunali interessati e ai sensi dell'articolo 20, comma 2 ter, della l. r. 5/2003.

Le disposizioni dell'**articolo 5** contengono la previsione astratta e l'autorizzazione di spesa, a favore del nuovo Comune risultante da fusione, dell'assegnazione speciale per gli oneri di primo impianto, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, della legge regionale 5/2003. La quantificazione dell'onere avverrà in seguito allo svolgimento del referendum consultivo, nel caso di esito favorevole, quando il ddlr riprenderà il suo iter in Consiglio regionale.

L'**articolo 6**, in attuazione a quanto previsto dall'articolo 8, commi da 9 a 11, della legge regionale 26/2014, prevede e quantifica la prima quota del trasferimento quinquennale, a partire dall'anno 2016, a valere sul fondo per i Comuni risultanti da fusione per sostenere il riassetto conseguente alla fusione di Comuni.

Attesa la disciplina prevista dall'articolo 43 della legge regionale 18/2015, che regola già, in particolare, le fattispecie relative alla prima adozione dei documenti contabili fondamentali da parte del nuovo Comune risultante da fusione e la gestione provvisoria della revisione economico finanziaria fino alla nomina dei nuovi revisori da parte del Comune di Villa Lauco Raveo, non risulta necessaria una analoga previsione nel DDLR in esame.

Si confida nel voto favorevole del Consiglio regionale.

## DISEGNO DI LEGGE N. 179

<<Istituzione del comune di Villa Lauco Raveo mediante fusione dei Comuni di Lauco, Raveo e Villa Santina, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 3), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia>>

## Art. 1

*(Istituzione)*

1. Ai sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 3), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia), e successive modifiche e integrazioni, dall'1 gennaio 2019 è istituito nella Provincia di Udine il nuovo Comune denominato Villa Lauco Raveo mediante fusione dei Comuni di Lauco, Raveo e Villa Santina, con capoluogo a Villa Santina.
2. Il territorio del nuovo Comune di Villa Lauco Raveo è costituito dai territori dei Comuni di Lauco, Raveo e Villa Santina.
3. Ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), lo statuto del Comune di Villa Lauco Raveo prevede che alle comunità di origine siano assicurate forme di partecipazione e decentramento dei servizi.

## Art. 2

*(Elezioni degli organi)*

1. Le elezioni degli organi del nuovo Comune di Villa Lauco Raveo hanno luogo in una domenica compresa fra il 15 aprile e il 15 giugno 2019, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 (Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali).
2. Dall'1 gennaio 2019, data di istituzione del nuovo Comune di Villa Lauco Raveo, prevista all'articolo 1, comma 1, i Sindaci, le Giunte e i Consigli comunali dei Comuni di Lauco, Raveo e Villa Santina cessano dalle rispettive cariche. Dalla medesima data, con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sono nominati un commissario e due vicecommissari, ai quali sono conferiti i poteri esercitati dai Sindaci, dalle Giunte e dai Consigli comunali cessati dalla carica. Con lo stesso decreto è determinata l'indennità di carica spettante ai predetti commissari; i relativi oneri fanno carico al bilancio del nuovo Comune.
3. Lo statuto del Comune di Villa Lauco Raveo è approvato entro sei mesi dall'elezione degli organi del Comune.

## Art. 3

*(Successione nella titolarità dei beni e nei rapporti giuridici e finanziari)*

1. Il Comune di Villa Lauco Raveo subentra nella titolarità dei beni mobili e immobili e dei rapporti giuridici attivi e passivi, nonché nei procedimenti amministrativi in corso, in essere nei Comuni di Lauco, Raveo e Villa Santina.
2. Il personale dei Comuni di Lauco, Raveo e Villa Santina è trasferito al Comune di Villa Lauco Raveo.

## DISEGNO DI LEGGE N. 179

<<Istituzione del comune di Villa Lauro Raveo mediante fusione dei Comuni di Lauro, Raveo e Villa Santina, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 3), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia>>

## Art. 4

*(Disposizioni transitorie)*

1. Le amministrazioni comunali di Lauro, Raveo e Villa Santina possono assumere, fino al 31 dicembre 2018, tutti i provvedimenti utili per consentire la piena operatività del nuovo Comune a partire dall'1 gennaio 2019 e adottare attraverso i propri organi e uffici, sia congiuntamente, sia singolarmente, su mandato dell'altra amministrazione, tutte le iniziative idonee a perseguire tale finalità.

2. Entro il 31 dicembre 2018, i Consigli comunali dei Comuni di Lauro, Raveo e Villa Santina, con deliberazioni conformi approvate a maggioranza assoluta dei componenti, individuano lo statuto, i regolamenti, gli atti generali e normativi e le altre disposizioni da applicare nel Comune di Villa Lauro Raveo, sino all'emanazione di diverse determinazioni da parte della nuova amministrazione.

3. I piani, i regolamenti e gli strumenti urbanistici in vigore nei Comuni di Lauro, Raveo e Villa Santina al 31 dicembre 2018 restano in vigore anche dopo l'istituzione del nuovo Comune con riferimento all'ambito territoriale e alla popolazione del Comune che li ha approvati, fino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti atti del nuovo Comune di Villa Lauro Raveo. È ammessa l'adozione di varianti agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi comunali nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti da applicarsi con riferimento all'ambito territoriale del Comune di Villa Lauro Raveo.

4. I consiglieri comunali dei Comuni di Lauro, Raveo e Villa Santina continuano a esercitare, fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo Comune di Villa Lauro Raveo, gli incarichi esterni loro attribuiti. Tutti i soggetti nominati dai Comuni di Lauro, Raveo e Villa Santina in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano ad esercitare il loro mandato fino alla scadenza della relativa nomina.

5. Ai sensi dell'articolo 20, comma 2 ter, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali), limitatamente ai primi due mandati elettorali, il Sindaco del Comune di Villa Lauro Raveo nomina la Giunta comunale nel numero massimo di sette componenti e garantisce in ogni caso la rappresentanza di tutte le comunità di origine.

## Art. 5

*(Oneri di primo impianto)*

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5, (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali), è prevista a favore del Comune di Villa Lauro Raveo un'assegnazione speciale per gli oneri di primo impianto.

2. L'assegnazione di cui al comma 1, non soggetta a rendicontazione, è concessa ed erogata d'ufficio nell'anno 2019 a favore del Comune di Villa Lauro Raveo entro novanta giorni

## DISEGNO DI LEGGE N. 179

<<Istituzione del comune di Villa Lauco Raveo mediante fusione dei Comuni di Lauco, Raveo e Villa Santina, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 3), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia>>

dall'approvazione del bilancio del nuovo Comune, compatibilmente con il rispetto dei vincoli di finanza pubblica imposti alla Regione.

3. Per le finalità di cui al comma 2 è destinata la spesa di [...] euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e sul Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1.

4. All'onere di [...] euro derivante dal disposto di cui al comma 3 si fa fronte mediante rimodulazione della spesa per l'anno 2019 all'interno della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e sul Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1.

## Art. 6

*(Quantificazione della quota annuale a valere sul fondo di accompagnamento per i Comuni risultanti da fusione)*

1. Il trasferimento di cui all'articolo 8, commi da 9 a 11, della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), che, ai sensi del comma 10 del medesimo articolo, è quantificato per il Comune di Villa Lauco Raveo per ognuno dei primi tre anni in 233.626 euro e per ognuno dei successivi due anni in 116.813 euro, a valere sul fondo di accompagnamento per i Comuni risultanti da fusione di cui all'articolo 14, comma 8, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 25/2014), previsto dalle leggi di stabilità e di bilancio degli anni dal 2019 al 2023.

2. Alle spese derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento all'uopo previsto alla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

## Art. 7

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

## DISEGNO DI LEGGE N. 179

<<Istituzione del comune di Villa Lauco Raveo mediante fusione dei Comuni di Lauco, Raveo e Villa Santina, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 3), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia>>

**NOTE****Avvertenza**

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

**Note all'articolo 1**

- Il testo dell'articolo 7, primo comma, n. 3), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 "Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" è il seguente:

## Art. 7

La Regione provvede con legge:

3) all'istituzione di nuovi Comuni ed alla modificazione della loro circoscrizione e denominazione, intese le popolazioni interessate.

- Il testo dell'articolo 28, comma 2, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 "Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia" è il seguente:

## Art. 28

*(Fusioni di comuni)*

2. In attuazione della volontà dei Comuni interessati e sentite le popolazioni interessate mediante referendum popolari consultivi, la legge regionale che dispone le fusioni prevede che alle comunità d'origine siano assicurate adeguate forme di partecipazione e decentramento dei servizi.

**Nota all'articolo 2**

- Il testo dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 "Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali" è il seguente:

## Art. 5

*(Termini per lo svolgimento delle elezioni)*

1. Le elezioni degli organi dei comuni si svolgono in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno.

**Nota all'articolo 4**

- Il testo dell'articolo 20, comma 2 ter, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 "Articolo 12 della Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali" è il seguente:

2 ter In alternativa a quanto previsto dal comma 2 bis, la legge regionale di cui al comma 1, su richiesta dei Comuni interessati, può prevedere norme transitorie, applicabili non oltre i primi due mandati elettorali, finalizzate ad assicurare la rappresentanza delle comunità di origine in seno alla

## DISEGNO DI LEGGE N. 179

<<Istituzione del comune di Villa Lauco Raveo mediante fusione dei Comuni di Lauco, Raveo e Villa Santina, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 3), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia>>

Giunta del nuovo Comune, anche prevedendo una composizione della Giunta diversa rispetto a quanto previsto dalla legge.

**Nota all'articolo 5**

- Il testo dell'articolo 20, comma 2, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 "Articolo 12 della Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali" è il seguente:

2. In caso di istituzione di un nuovo Comune, la legge regionale di cui al comma 1, deve contenere altresì la previsione di una assegnazione speciale per gli oneri di primo impianto.

**Note all'articolo 6**

- Il testo dell'articolo 8, commi da 9 a 11, della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 "Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione delle funzioni amministrative" è il seguente:

9. Per sostenere il riassetto conseguente alla fusione di Comuni è istituito il fondo per i Comuni risultanti da fusione, assegnato per cinque anni dalla costituzione del nuovo ente a incremento del trasferimento ordinario dei Comuni, erogato d'ufficio e senza vincolo di destinazione, né rendicontazione, calcolato con i criteri di cui ai commi 10 e 11.

10. L'assegnazione spettante per i primi tre anni è quantificata dalla legge istitutiva del nuovo Comune entro l'ammontare minimo e massimo di seguito indicato e tenuto conto dei criteri di valutazione definiti dalla Giunta regionale nel programma di cui al comma 1:

a) tra 100.000 euro e 300.000 euro per il Comune risultante da fusione con popolazione fino a 5.000 abitanti;

b) tra 300.000 euro e 400.000 euro per il Comune risultante da fusione con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti;

c) tra 400.000 euro e 500.000 euro per il Comune risultante da fusione con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

11. Nei successivi due anni l'assegnazione di cui al comma 10 è ridotta del 50 per cento.

- Il testo dell'articolo 14, comma 8, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 "La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 25/2014" è il seguente:

8. Il riassetto conseguente alla fusione di Comuni è sostenuto con il fondo per i Comuni risultanti da fusione, previsto dall' articolo 8, comma 9, della legge regionale 26/2014.